

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

RICORSO

della BUSINESS SERVICES S.R.L.S., partita Iva 05277710876, corrente in Catania, via Puglia 116, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Domenico Franco Aliffi, nato a Vicenza il 18/1/1965, codice fiscale LFFDNC65A18L840T, quale capofila della costituenda associazione temporanea di scopo con Comer Sud s.p.a., Cerid-Centro di ricerca per l'innovazione e diffusione della conoscenza soc. coop. sociale e l'Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Randazzo -codice fiscale RNDVNI72H23C351G, indirizzo di posta elettronica certificata ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it, telefax 0957168676- e Giovanna Maurilia Aurora Scamardo -codice fiscale SCMGNN84L60G348L, indirizzo di posta elettronica certificata avv.scamardo@pec.it, telefax 09162660621- giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto e con loro elettivamente domiciliata in Palermo, via Filippo Cordova 95, presso lo studio dell'avvocato Riccardo Rotigliano,

CONTRO

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria,

E NEI CONFRONTI

MARIA ELEONORA HOSPITAL S.R.L., codice fiscale 01080400391, in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia esecutiva

- DEL D.D.G. n. 3200/5S DELLA REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE del 28/10/2019, comprese le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, notificati con nota prot. n. 65731 del 30/10/2019 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4/11/2019;
- del verbale di valutazione della Commissione in esito all'istanza di riesame assunta al prot. n. 59511 del 2/10/2019, notificato con nota prot. n. 65731 del 30/10/2019 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4/11/2019, unitamente ai verbali di valutazione degli esperti allegati a tale comunicazione, anch'essi impugnati;
- del D.D.G. n. 2836/5S del 19/09/2019 e del D.D.G. n. 2842/S del 20/09/2019 della REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, comprese le graduatorie provvisorie ad essi allegate, notificati con nota prot. n. 57577 del 23/9/2019;
- DEL D.D.G. n. 1349/5/ DELLA REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE del 14/6/2017 che ha approvato l'avviso pubblico azione 1.1.5. "*Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*", in attuazione del PO FERS Sicilia 2014/2020, e dell'avviso medesimo;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

IN FATTO

1. La Business Services s.r.l.s. ha presentato, quale capofila della costituenda associazione temporanea di scopo con Comer Sud s.p.a., Cerid-Centro di ricerca per l'innovazione e diffusione della conoscenza soc. coop. sociale e Università degli Studi di

Catania (**doc. 1**), domanda di accesso del progetto n. 085224400357 denominato Logismart (**doc. 2**), alle agevolazioni previste dall'avviso pubblico azione 1.1.5. *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*, approvato con DDG 1349/5 dell'Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana, in attuazione del PO FESR 2014/2020 (**doc. 3**). I progetti vengono valutati da una Commissione nominata con D.D.G. coadiuvata da esperti (art. 4.5, commi 4, 5 e 6, Avviso).

2. Con D.D.G. 2836/5.S del 19/9/2019 (**doc. 4**) e successiva rettifica di cui al D.D.G. n. 2842/5.S del 20/9/2019 (**doc. 5**), in esito alla valutazione effettuata alla stregua delle disposizioni dell'art. 4.6 dell'Avviso, rubricato “Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse finanziabili, ammesse e non finanziabili e delle operazioni non ammesse.

Il progetto della Business Service è stato così valutato dalla Commissione (**doc. 6**) coadiuvata da due esperti, uno (esperto tematico) che si è occupato della valutazione dei criteri nn. 1, 2, 3 e dei criteri premiali 1 e 2, l'altro (esperto economico-finanziario) che si è occupato della valutazione del criterio n. 4:

- 1) criterio 1, “qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi”, con punteggio assegnabile fino a 20 punti con soglia minima 12 punti: **9 punti**;
- 2) criterio 2, “ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale”, con punteggio assegnabile fino a 25 punti con soglia minima 13 punti: **13 punti**;
- 3) criterio 3, “composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/tecnologica”, con punteggio assegnabile fino a 25 punti con soglia minima 13 punti: **22 punti**;

- 4) criterio 4, “adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire”, con punteggio assegnabile fino a 20 punti con soglia minima 12 punti: **17 punti**;
- 5) criterio premiale 1, “partenariato composto da più di 3 soggetti”, con punteggio assegnabile fino a 5 punti, senza soglia minima: **1 punto**;
- 6) criterio premiale 2, “inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell’ambito dei progetti presentati”, con punteggio assegnabile fino a 5 punti, senza soglia minima: **5 punti**.

Pertanto, il progetto dell’odierna ricorrente non è stato ammesso a finanziamento perchè non ha soddisfatto la soglia minima del criterio n. 1, avendo ritenuto l’esperto che gli obiettivi *“sono generalmente chiari, pur restando ad un livello di generica caratterizzazione delle specifiche e performance del sistema in oggetto, senza esplicitare in modo chiaro target e obiettivi e impatti misurabili che il progetto intende raggiungere”*.

2.1 La Business Services ha proposto istanza di riesame (**doc. 7**), osservando testualmente, relativamente al criterio n. 1, che:

“A detta dell’esperto tematico gli obiettivi sono generalmente chiari, pur restando ad un livello di generica caratterizzazione delle specifiche e performance del sistema in oggetto, senza esplicitare in modo chiaro target e obiettivi e impatti misurabili che il prodotto intende raggiungere. Si rappresenta che gli obiettivi vengono ben esplicitati alle pagg. 13, 15, 16 e 17 del progetto e vengono ulteriormente ripresi nelle pagg. 19-26, dove si riportano i vari obiettivi puntualmente declinati in relazione alle varie fasi del progetto, alla loro articolazione temporale, alle attività previste e alle relative sotto-attività, con una formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente, sia in relazione all’obiettivo specifico dell’azione PO FERS e alle finalità del presente avviso. Si sottolinea inoltre che, oltre i riportati e ben noti KPI in ambito tecnico-scientifico, si dichiara a pag. 25 l’obiettivo ulteriore di misurare l’impatto sociale ed economico che il progetto genera per il territorio (in linea con le linee guida EU). Si evidenzia altresì che tali obiettivi sono ulteriormente ripresi e dettagliati ai punti d) “*Descrizione delle tecnologie abilitanti chiave utilizzate nel progetto*” ed e) “*Risultati previsti dal progetto*”, come si evince alle pagg. 28-30 del progetto. Quanto sopra rilevato è ulteriormente avvalorato dal giudizio espresso dall’esperto economico-finanziario ETSOS che, nella valutazione del criterio 4, esprime il seguente giudizio: “*il progetto denominato LOGISMART appare adeguato in termini di correlazione tra obiettivi,*

risultati, risorse e attività anche con specifico riferimento alla natura interdisciplinare e collaborativa della proposta e alla sperimentazione prevista che intende conseguire risultati TRL5 partendo da un livello di TRL3". Nella sua valutazione l'esperto economico-finanziario ETSOS riprende tutti gli obiettivi e i risultati previsti dal progetto, fornendo una valutazione finale di "Programma completamente adeguato" con una valutazione complessiva di ben 17 punti su 20.

A mero titolo di confronto si riportano le valutazioni formulate dai due esperti relativamente alla definizione degli obiettivi:

Criterio 1) Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi

Nota: per definizione degli obiettivi si intende una loro formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente, sia in relazione all'obiettivo specifico dell'azione PO FESR e alle finalità del presente avviso, sia in relazione alle attività particolari che si intende intraprendere nell'ambito del progetto. Dalla definizione degli obiettivi devono potersi desumere la logica dell'intervento e la metodologia operativa che costituiscono l'essenza della proposta progettuale.

Giudizio espresso dall'esperto tematico e delle KET: **Obiettivi scarsamente o per nulla definiti**

Punteggio: 9 (intervallo consentito 0-20 punti)

Criterio 4) Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse a agli obiettivi da conseguire

Nota: per adeguatezza si intende la capacità del piano di lavoro di proporre, prevedere e giustificare una correlazione valida fra gli obiettivi, i risultati attesi, le diverse attività e le risorse attribuite a ciascuna di esse. In particolare, saranno apprezzati la natura interdisciplinare e collaborativa della proposta, il ruolo attribuito alle sperimentazioni previste nel piano di lavoro, una distribuzione dei compiti fra i soggetti proponenti che ne valorizzi le complementarità e le specificità, e l'equilibrio nell'attribuzione di risorse ai singoli partner e attività.

Giudizio espresso dall'esperto economico-finanziario: **Programma completamente adeguato**

Punteggio: 17 (intervallo consentito 0-20 punti).

Analizzando le differenti motivazioni, non si comprende la ragione per la quale il valutatore ET6 possa avere espresso un superficiale giudizio di insufficienza sulla "Qualità della proposta progettuale in termine di definizione degli obiettivi" (criterio 1), diametralmente opposta e non congrua rispetto alla valutazione del suo collega ETSOS e smentita dalla sua stessa descrizione della valutazione generale, quando viene testualmente riportato:

- "Gli obiettivi del progetto sono generalmente chiari...";
- "Il progetto presenta un sufficiente allineamento ai temi delle Smart Cities and Communities ...";
- "Il progetto argomenta in modo complessivamente competente affrontando le caratteristiche generali dei sistemi in oggetto...";
- "Gli obiettivi risultano quindi generalmente identificati...".

Alla luce di quanto sopra esposto, **si chiede la revisione del punteggio finale attribuito** al suddetto Criterio 1, pari a 9 punti, che risulta al di sotto della soglia minima e che renderebbe di conseguenza l'intero progetto "Non Ammissibile" ”.

2.2 Relativamente al criterio n. 2, pur avendo superato la soglia minima, la Business Services ha ugualmente richiesto il riesame della valutazione, al fine di conseguire un punteggio maggiore, stante un evidente errore materiale rivelatore della circostanza che il giudizio era relativo ad un progetto diverso da quello presentato da essa.

Ha osservato l'odierna ricorrente, testualmente:

“La valutazione attribuita al criterio 2 appare totalmente errata in quanto risulta evidente l'errore materiale stante **il riferimento ad un progetto diverso da quello presentato dalla proponente Business Services**. Non si comprenderebbe altrimenti il riferimento a *“sistemi di analisi dell'impatto della pioggia sulla propagazione dei segnali di reti cellulari”* oppure i riferimenti alla *“comparazione con i pluviometri ad oggi installati e utilizzati dagli enti preposti (quali l'Osservatorio delle Acque, parte del Servizio Idrografico della Regione Sicilia), che avrebbe permesso di accrescere ulteriormente l'apprezzamento degli aspetti innovativi del progetto”*, valutazioni che nulla hanno a che vedere con il progetto in esame, che si propone invece di ammodernare i processi di business nell'ambito dell'attività di commercializzazione e distribuzione di auto, ricambi e accessori. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ogni altra controdeduzione in merito risulterebbe a questo punto superflua e il relativo punteggio attribuito al progetto (13 punti, valutato nel range 13-20 “Ricadute definite e giustificate in modo sufficiente”) risulta di fatto assolutamente inattendibile e necessita il **riesame dell'intera valutazione del criterio 2”**.

2.3 La Commissione ha stabilito di richiedere una nuova valutazione all'esperto tematico (**doc. 8**), relativamente all'intera valutazione dei criteri di sua competenza (nn. 1,2,3 e premiali) avendo ritenuto, evidentemente, che egli aveva valutato un diverso progetto; l'attività è stata limitata ai criteri n. 1 e n. 2, ignorando del tutto il criterio n. 3 e i criteri premiali.

2.3.1 Quanto al criterio n. 1), l'esperto si è limitato a riportare (ricopiare) pedissequamente la valutazione già espressa precedentemente (**doc. 9**).

Quanto al criterio n. 2), l'esperto medesimo si è limitato ad espungere il riferimento specifico al progetto diverso lasciando per il resto immutato il testo (**doc. 10**).

Precisamente sono stati eliminati i seguenti periodi: *“La declinazione di sistemi di analisi dell’impatto della pioggia sulla propagazione dei segnali di reti cellulari trova limitata bibliografia a supporto, pur presentando aspetti di originalità rispetto alle tecniche disponibili. Una più netta comparazione con i pluviometri ad oggi installati ed utilizzati dagli enti preposti (quali l’Osservatorio delle Acque, parte del Servizio Idrografico della Regione Siciliana), avrebbe permesso di accrescere ulteriormente l’apprezzamento degli aspetti innovativi del progetto”*. Tali specifiche osservazioni sul progetto diverso non sono state sostituite da altrettanto specifiche osservazioni sul progetto della Business Services, ma è stata effettuata una mera cancellazione del testo.

2.3.2 La Commissione ha fatto proprio il giudizio dell’esperto senza nulla rilevare, neanche sull’omesso riesame del criterio n. 3 e dei criteri premiali (**doc. 11**) e pertanto, l’odierna ricorrente figura nelle graduatoria dei non ammessi di cui all’allegato 2 del D.D.G. n. 3200/5.S del 28/10/2019 (**doc. 12**) notificato con nota prot. 65731 del 30/10/2019 spedita a mezzo posta elettronica certificata del 4/11/2019 (**doc. 13**).

3. A seguito dell’accoglimento del presente gravame il progetto della ricorrente conseguirebbe, quale obiettivo minimo, la collocazione nella graduatoria dei progetti ammessi avendo essa conseguito il punteggio di 67/100 così superando il punteggio minimo di 50/100 previsto dall’art. 4.6, co.3, dell’Avviso, disposizione che, però, prevede il rispetto delle soglie minime per ogni criterio.

Ove l’auspicata rinnovazione della valutazione, oltre a far raggiungere la soglia minima al criterio 1, conduca all’attribuzione dei punteggi massimi relativamente ai criteri 1, 2 e 3, il progetto della Business Services conseguirebbe il punteggio di 87/100 con la conseguenza della sua immediata finanziabilità atteso che sono risultati immediatamente finanziabili i progetti che hanno conseguito il punteggio di 85/100, senza così dover attendere il verificarsi delle economie di cui all’art. 4.11 dell’Avviso o il verificarsi di decadenze, revoche o rinunce da parte degli ammessi a finanziamento ai

sensi, rispettivamente, degli artt. 5.4, 5.5 e 5.6 dell'Avviso, ossia di tutte quelle ipotesi che renderebbero finanziabili progetti che nell'attuale frangente non lo sono.

L'esclusione del progetto della Business Services dalla graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate è illegittima per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

I

A) NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE

B) IN SUBORDINE: VIOLAZIONE DI LEGGE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

1. La ricorrente ha ottenuto il riesame del progetto sulla scorta delle puntuali osservazioni riportate testualmente nella narrazione.

In particolare è emerso che il progetto esaminato in prima battuta dall'esperto tematico relativamente ai criteri nn. 1, 2 e 3 e ai criteri premiali, non era quello presentato dalla Business Services, denominato Logismart, ma uno diverso, tanto che la Commissione ha onerato l'esperto di riesaminare il progetto relativamente a tutti i suddetti criteri di sua competenza.

In realtà più che di un riesame si è trattato dell'esame mai svolto del progetto.

L'esperto non ha ottemperato atteso che:

- a) si è limitato a riprodurre (ricopiare) testualmente, come si è detto, i giudizi formulati per il progetto diverso riguardo ai criteri n. 1 e n. 2, senza alcun riscontro alle puntuali controdeduzioni della Business Services, soltanto espungendo, in sede di valutazione del secondo criterio, il riferimento specifico al progetto diverso, rivelatore dell'errore, senza sostituirlo con un altrettanto specifico riferimento al progetto Logismart;
- b) ha del tutto omissa la valutazione del criterio n. 3 e dei criteri premiali.

La Commissione ha fatto proprio, *per relationem*, il (non) giudizio dell'esperto.

Tirando le fila del discorso, si versa in un'ipotesi di motivazione apparente in quanto formulata riguardo ad un altro progetto, con conseguente nullità dei provvedimenti di cui essa è presupposto, in quanto privi di un elemento essenziale, giusta l'art. 21 *septies* l. 241/1990.

Invero, deve ritenersi che il progetto Logismart ad oggi non è stato valutato quanto ai criteri di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 4.6 dell'Avviso e ai criteri premiali.

Le conclusioni non mutano se si ritiene, per assurdo, che le valutazioni dei criteri n. 1 e n. 2 sono riconducibili al progetto Logismart, atteso che l'ipotesi di nullità rimane sostenuta dalla mancata valutazione del criterio n. 3 e dei criteri premiali.

La 'mancanza' dell'elemento essenziale di cui al richiamato art. 21 *septies* l. 241/1990 non ricomprende soltanto carenze, per così dire, fisiche, della motivazione, ossia la mancanza di un testo, qui pur verificatasi con riferimento al criterio n. 3 e ai criteri premiali, ma anche carenze funzionali, ossia relative al contenuto, in ipotesi, come quella qui sostenuta per assurdo, in cui una motivazione, seppur incompleta, sarebbe stata espressa.

Per le medesime ragioni nessun effetto sanante della nullità potrebbe spiegare la valutazione ben motivata del criterio n. 4 effettuata dall'esperto economico finanziario.

Tirando le fila del discorso, atti e provvedimenti che hanno concorso ad escludere il progetto dell'odierna ricorrente tra quelli ammessi sono nulli nella parte in cui hanno attribuito un punteggio senza che, a monte, detto progetto sia stato valutato, o, comunque, a fronte del fatto che sia stato valutato parzialmente.

2. Ove la ricostruzione in termini di nullità non fosse condivisa, è agevole osservare, in linea subordinata, che le superiori censure integrano violazione di legge.

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e la motivazione deve indicare *“le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le decisioni dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”*; ciò a garanzia dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità e al fine di consentire il controllo giurisdizionale dell’*iter* logico-giuridico in base al quale l’amministrazione perviene all’adozione di un certo atto.

Sul versante del diritto comunitario il principio dell’obbligo di motivazione è sancito dall’art. 296 TFUE (*“gli atti giuridici sono motivati”*) e dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (*“l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni”*) ed è stato precisato dalla Corte di Giustizia laddove ha ritenuto che la motivazione deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l’*iter* logico seguito dall’istituzione da cui proviene l’atto, in maniera tale da consentire agli interessati di conoscere effettivamente le ragioni del provvedimento adottato e da consentire al giudice di esercitare il proprio controllo.

Ora, nel caso di specie, si è ampiamente dimostrato che la motivazione è soltanto apparente e, quindi, mancante, peraltro avendo l’amministrazione ignorato del tutto le puntuali e circostanziate controdeduzioni che l’hanno indotta a disporre il parziale riesame della proposta progettuale (criteri n. 1,2,3 e premiali).

II

ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE

Ove la valutazione effettuata dovesse ritenersi riconducibile al progetto Logismart, e dovesse altresì essere ritenuta riconducibile a tutti i criteri, in linea ulteriormente subordinata, si osserva che essa è manifestamente illogica. Invero, si è evidenziato in narrativa che il giudizio dell’esperto incaricato della valutazione del criterio n. 1, relativamente alla definizione degli obiettivi è del tutto opposto a quello espresso dall’esperto incaricato della valutazione del criterio n. 4; come si è visto, il primo ha

ritenuto gli obiettivi “scarsamente o per nulla definiti”, assegnando punti 9/20, al di sotto della soglia minima fissata in punti 12/20, il secondo ha ritenuto “completamente adeguato” il programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire, assegnando punti 17/20.

Ancora, si è pure evidenziato che il giudizio sul criterio n. 1 è illogico anche in relazione alla descrizione della valutazione generale, laddove testualmente si afferma, contraddittoriamente con altre affermazioni contenute nel medesimo giudizio:

- *“Gli obiettivi del progetto sono generalmente chiari...”*;
- *“Il progetto presenta un sufficiente allineamento ai temi delle Smart Cities and Communities ...”*;
- *“Il progetto argomenta in modo complessivamente competente affrontando le caratteristiche generali dei sistemi in oggetto...”*;
- *“Gli obiettivi risultano quindi generalmente identificati...”*.

Pertanto, dovranno essere annullati i giudizi della Commissione e le relative attribuzioni di punteggio e la graduatoria formata sulla scorta di essi.

III

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO

In ulteriore subordine, si rileva che gli intervalli di punteggio tra un minimo ed un massimo, previsti dall'art. 4.6 dell'Avviso inficiano le relative attribuzioni atteso che l'amministrazione non ha palesato gli ulteriori criteri per l'assegnazione dei punteggi ricompresi in ciascun intervallo.

Il progetto dell'odierna ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio di 67/100, così superando il punteggio minimo di 50/100 previsto dall'art. 4.6, co.3, dell'Avviso per ottenere l'ammissione, non è stata ammessa atteso che la disposizione appena

richiamata prevede il raggiungimento di soglie minime per ogni criterio che il progetto Logismart non ha raggiunto relativamente al criterio n. 1, in cui ha riportato 9 punti a fronte di una soglia minima di 12 punti, senza che siano stati fissati criteri oggettivi che presidiano tali attribuzioni numeriche.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Evidenziato nei suesposti termini il *fumus boni iuris*, appare altrettanto evidente il *periculum in mora* che giustifica l'accoglimento della presente istanza cautelare, con l'emissione dei provvedimenti ritenuti più opportuni idonei ad assicurare effettiva tutela alla ricorrente, ivi compresi la sospensione della procedura ovvero l'eventuale ammissione con riserva alla graduatoria dei soggetti ammessi.

Grave e irreparabile danno conseguirebbe infatti alla ricorrente, nelle more del giudizio di merito, ove non si sospendessero i provvedimenti impugnati, venendole invero pregiudicata l'effettiva possibilità di accedere al finanziamento *de quo*, che verrebbe interamente distribuito fino ad esaurimento dei fondi tra i soggetti ammessi, e di impiegarlo tempestivamente nella realizzazione del progetto presentato e secondo il cronoprogramma ivi previsto.

Tanto esposto, la Business services s.r.l.s., come rappresentata e difesa,

CHIEDE

previa sospensione degli atti impugnati, gradatamente:

- 1) la declaratoria di nullità, per mancanza di motivazione, del D.D.G. n. 3200/5.S del 28/10/2019, nella parte in cui ha approvato le graduatorie degli ammessi e dei non ammessi, delle graduatorie medesime, del giudizio della commissione esaminatrice che ha recepito la valutazione dell'esperto tematico, di quest'ultimo giudizio;
- 2) l'annullamento, per violazione di legge consistente in difetto di motivazione, del D.D.G. n. 3200/5.S del 28/10/2019, nella parte in cui ha approvato le graduatorie

degli ammessi e dei non ammessi, delle graduatorie medesime, del giudizio della commissione esaminatrice che ha recepito la valutazione dell'esperto tematico, di quest'ultimo giudizio;

- 3) l'annullamento, per eccesso di potere consistente in manifesta illogicità della motivazione, del D.D.G. n. 3200/5.S del 28/10/2019, nella parte in cui ha approvato le graduatorie degli ammessi e dei non ammessi, delle graduatorie medesime, del giudizio della commissione esaminatrice che ha recepito la valutazione dell'esperto tematico, di quest'ultimo giudizio;
- 4) l'annullamento del D.D.G. n. 1349/5 del 14/6/2017 che ha approvato l'avviso pubblico azione 1.1.5. *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*, in attuazione del PO FERS Sicilia 2014/2020, e dell'avviso medesimo.

Vinte le spese.

Con riserva di motivi aggiunti in esito dell'istanza di accesso per ottenere l'ostensione:

- a) del progetto n. 082630290346 presentato da Vicosystems s.r.l.;
- b) delle schede di valutazione del progetto n. 082630290346 presentato da Vicosystems s.r.l. con riferimento ai criteri di valutazione n. 1 "Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi" e n. 2 "Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale" di cui al par. 4.6 dell'Avviso;
- c) dei verbali della Commissione che ha convalidato le schede di valutazione del progetto n. 082630290346 presentato da Vicosystems s.r.l.;
- d) di tutti i verbali della Commissione che ha convalidato le schede di valutazione del progetto n. 085224400357 di Business Services S.r.l. prima e dopo la richiesta di revisione.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in copia:

- 1) dichiarazione di intenti allegato b) alla domanda di accesso del progetto n. 085224400357;
- 2) domanda di accesso del progetto n. 085224400357;
- 3) avviso pubblico azione 1.1.5. approvato con DDG 1349/5 dell'Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana, in attuazione del PO FESR 2014/2020;
- 4) D.D.G. 2836/5.S del 19/9/2019 e allegati;
- 5) D.D.G. n. 2842/5.S del 20/9/2019 e allegati;
- 6) stralcio verbale Commissione di valutazione, scheda riepilogativa della valutazione, giudizi degli esperti, allegati agli atti sub 4) e 5);
- 7) istanza di riesame Business services s.r.l.s. del 2/10/2019;
- 8) stralcio verbale Commissione che dispone il riesame;
- 9) riesame esperto tematico criterio n. 1);
- 10) riesame esperto tematico criterio n. 2);
- 11) stralcio verbale Commissione che approva il riesame;
- 12) D.D.G. n. 3200/5S del 28/10/2019 e allegati;
- 13) messaggio posta elettronica certificata del 4/11/2019 di ricezione della nota prot. 65731 del 30/10/2019.

Il contributo unificato sarà versato nella misura di euro 650,00 ai sensi della vigente normativa.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE

A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

BUSINESS SERVICES S.R.L.S., come rappresentata e difesa,

CHIEDE

di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c., del presente ricorso avente ad oggetto la graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico azione 1.1.5. "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", approvato con DDG 1349/5 dell'Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana, in attuazione del PO FESR 2014/2020.

La notificazione del ricorso nei modi ordinari si rivela infatti estremamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati da chiamare in giudizio.

Catania, 3/1/2020

avvocato Ivan Randazzo

avvocato Maurilia Scamardo